Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 28 dicembre 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale ,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 28 DICEMBRE 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 168ª estrazione di obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano, effettuata il 15 dicembre 1953.

(5907)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 ottobre 1953.

Cessazione dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 21 novembre 1952, con il quale il sig. Ancona Giorgio venne nominato agente di cambio della Borsa valori di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 3 settembre 1953, con il quale il predetto sig. Ancona fu, fra gli altri, nominato agente di cambio della Borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 23 settembre 1953, con la quale il sig. Ancona ha esplicitamente optato per l'esercizio della carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Ancona Giorgio, agente di cambio della Borsa valori di Genova, cessa dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Firenze, in relazione alla dichiarazione suindicata.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953

EINAUDI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1953
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 145. — GRIMALDI

(6228)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 ottobre 1953.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pesaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Pesaro, approvato con regio decreto 27 gennaio 1901;

Visto il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 2 luglio 1922, n. 6654;

Visto il secondo elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, pubblicato con decreto Ministeriale 6 novembre 1951, n. 5532;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dai quali risulta che, in data 7 marzo 1952, è stata presentata opposizione dall'Università agraria di Serravalle di Garda e Trebbio (Apecchio) contro la iscrizione della sorgente Fonti o Trinità perchè, in sostanza, si verrebbe a privare la popolazione dell'unica risorsa locale utilizzata per l'abbeveraggio del bestiame e per usi potabili ed igienici;

Ritenuto che l'opposizione dell'Università agraria di Serravalle è infondata in quanto la iscrizione della predetta sorgente tra le acque pubbliche non priva affatto gli utenti di usare l'acqua nei limiti e nei modi consentiti dalla legge;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso in adunanza del 31 marzo 1953 con voto n. 683;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione dell'Università agraria di Serravalle, è approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Pesaro giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Napoli, addì 20 ottobre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1953
Registro n. 39 *Lavori pubblici, foglio n.* 350

Schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pesaro

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
3 *bis*	Sorgenti Cafanne (influente n. 3)	Cesano	Serra Sant'Abbondio	Dallo sbocco alle origini nei quatto rami in cui si divide
3 *tris*	Sorgente del Lago (influente n. 3)	Id.	Id.	Tutto il suo corso
66 *bis*	Sorgente «Fonti o Trinità» (influente n. 67)	Fiumicello	Apecchio Cagli	Id.
1 *bis*	Fosso o vena della Gorga (influente n. 1)	Fosso di Val d'Orbia	Cantiano	Id.

Visto, *il Ministro*: MERLIN

(6093)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1953.

Contingente dei salariati temporanei alle dipendenze del Comando generale della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1952-1953.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, sul nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei alle dipendenze del Comando generale della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1952-1953, è stabilito in 80 (ottanta) unità.

La percentuale, riferita a detto contingente, del numero massimo dei salariati temporanei che possono essere classificati nella prima categoria, è fissata nella misura del 30 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1953
Registro n. 84 *Presidenza, foglio n.* 130

(6094)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1953.

Trasferimento del comune di Montepaone dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Squillace a quella dei corrispondenti uffici di Soverato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare la attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Squillace al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Montepaone un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Soverato;

Decreta:

Il comune di Montepaone viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Squillace a quella dei corrispondenti uffici di Soverato.

Roma, addì 9 ottobre 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1953
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 12. — LESEN

(5957)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1953.

Trasferimento del comune di Oppido Lucano dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Acerenza a quella dei corrispondenti uffici di Potenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare la attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Acerenza al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Oppido Lucano un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Potenza;

Decreta:

Il comune di Oppido Lucano viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Acerenza a quella dei corrispondenti uffici di Potenza.

Roma, addì 9 ottobre 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1953
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 13. — LESEN

(5955)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1953.

Trasferimento del comune di Galluccio dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Teano e dell'Ufficio del registro di Mignano Monte Lungo a quella dei corrispondenti uffici di Sessa Aurunca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare la attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Teano e dell'Ufficio del registro di Mignano Monte Lungo al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Galluccio un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Sessa Aurunca;

Decreta:

Il comune di Galluccio viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Teano e dell'Ufficio del registro di Mignano Monte Lungo a quella dei corrispondenti uffici di Sessa Aurunca.

Roma, addì 14 ottobre 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1953
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 51. — LESEN

(5956)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1953.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1953, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Vista la nota n. 312/E del 15 settembre 1953, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante dott. Domenico Gambardella, destinato ad altro incarico, con il dott. Alceo Chiesi;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Alceo Chiesi è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, in rappresentanza del Ministero dell'interno ed in sostituzione del dott. Domenico Gambardella, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

p. *Il Ministro per il tesoro*
VICENTINI

(6003)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1953.

Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Pavia, con sede in Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Pavia, approvato con decreto Ministeriale in data 3 ottobre 1946;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto in data 20 giugno 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 7, 8, 17, 19, 60 e 62 dello statuto del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Pavia, con sede in Pavia, sono modificati come indicato nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1953

Il Ministro: GAVA

Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia

Art. 7.

Il Monte è amministrato da un Consiglio composto del presidente, del vice presidente e di cinque membri. Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Degli altri cinque membri, uno è nominato dall'Amministrazione provinciale, due dall'Amministrazione comunale, due dalla Camera di commercio.

Art. 8.

Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il presidente e il vice presidente cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica.

Il Consiglio si rinnova integralmente alla fine del quadriennio.

I componenti che venissero a cessare per qualsiasi causa prima della normale scadenza saranno sostituiti con altri da eleggersi dall'Ente dal quale i componenti cessati ripetevano la loro nomina; essi durano in carica per tutto il tempo durante il quale avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Ciò, per quanto occorra, in parziale deroga a quanto disponesi al successivo art. 9.

Art. 17.

Ai membri del Consiglio di amministrazione verrà corrisposta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

A ciascun amministratore non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Presso il Monte funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di 1ª categoria.

Di essi uno è nominato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pavia, uno dall'Amministrazione comunale di Pavia e uno dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco o se eletti decadono d'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile, e da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade d'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 60.

I capitali amministrati dall'Istituto vengono impiegati nei modi seguenti:

a) prestiti su pegno in conformità delle disposizioni contenute nel titolo III del presente statuto;

b) anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato, e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni concernenti le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

c) acquisto e vendita di titoli di cui alla lettera *b*);

d) sconti di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *b*), di buoni del Tesoro, cambiali, assegni e tratte;

e) prestiti cambiari;

f) mutui o pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

g) conti correnti garantiti da ipoteca o da titoli di cui alla lettera *b*) o da cambiali o da fideiussione o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici;

h) mutui chirografari e conti correnti a Provincie e Comuni, a loro consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti; mutui a Monti di credito su pegno, sconti di mandati;

i) sovvenzioni provvisorie agli enti di cui alla lettera *h*) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

l) acquisto di crediti certi, incondizionati, liquidi ed esigibili a determinate scadenze, verso lo Stato e gli Enti di cui alla lettera *h*) e sconto di annualità a debito dello Stato o di aziende statali;

m) partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati e promossi dallo Stato;

n) depositi in conto corrente, libero o vincolato, presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Casse di risparmio ed altri Monti di credito su pegno di prima categoria;

o) anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o note di pegno (warrants) emesse da Istituti o Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) anticipazioni a impiegati contro cessione del quinto dello stipendio;

q) deposito e vincolo di titoli di sua proprietà, fideiussioni ed avalli a cauzione di appalti od altri contratti di terzi con le cautele ed i limiti previsti per gli affidamenti di cui all'art. 62;

r) acquisti di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

s) operazioni di credito agrario di esercizio in conformità delle leggi vigenti;

t) ogni altra operazione che sia consentita ai Monti di 1ª categoria da leggi speciali.

Art. 62.

Le cambiali non potranno avere durata superiore ai quattro mesi se ordinarie, sia di sconto che di prestito, ad un anno se di credito agrario, a cinque anni se ipotecarie. Quelle riguardanti la vendita di merci o prodotti contro pagamento di rate mensili, potranno avere scadenza fino a dodici mesi dalla data di presentazione.

Tutte le cambiali, comprese quelle a garanzia di sovvenzioni, dovranno avere almeno due firme di notoria solvibilità; una di esse può essere sostituita da fideiussione.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di mandato di pubbliche Amministrazioni effettuata con atti regolari e notificati all'Amministrazione debitrice, o se ammesse ai sensi e agli effetti della legge sul credito agrario.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi, ditte od enti di indiscussa moralità e solvibilità, potranno essere consentiti sconti e sovvenzioni cambiarie ad una sola firma, aperture di credito in conto corrente assistite unicamente dalla obbligazione chirografaria del correntista, o da fideiussione e nel limite di fido di L. 1 milione per ciascun nominativo.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria, l'ipoteca iscritta a garanzia resterà ferma ed operante di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Lo sconto di note di pegno emesse da Magazzini generali deve essere di durata non superiore ai quattro mesi e l'operazione è subordinata al giudizio di stima di periti di fiducia del Monte. Il relativo importo non può eccedere i due terzi del valore accertato dai periti.

Il fido accordabile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio del Monte, salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'organo di vigilanza a termini di legge.

L'ammontare complessivo delle operazioni assistite da cambiali ad una sola firma, delle aperture di credito in conto corrente garantite da semplice obbligazione chirografaria del correntista, delle operazioni riguardanti le vendite di merci o prodotti contro pagamento di rate mensili e di quelle riguardanti il credito agrario, non potranno superare, rispettivamente, il 4 %, il 2 %, il 4 % e l'8 % delle attività amministrate dal Monte (patrimonio e depositi).

Visto, *il Ministro per il tesoro*: GAVA

(6081)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1953.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con la legge 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 febbraio 1942;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 28 gennaio 1953 e 20 marzo 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), allegato al presente decreto, composto di n. 65 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1953

Il Ministro: GAVA

(6083)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Imperia (Oneglia).

Con decreto in data 10 dicembre 1953, n. 370.24005.37/2.63500, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha provveduto a revocare i decreti commissariali n. 60201.370.24005/37 in data 30 gennaio 1953 e n. 370.24005.37/2.61710 in data 30 maggio 1953, ed ha autorizzato l'O.N.M.I. ad acquistare dal comune di Imperia e per il prezzo di L. 1.200.000, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1447, sito in comune di Imperia (Oneglia), indicato nel catasto di Oneglia a pag. 452, foglio III, n. 418, allo scopo di costruirvi una Casa della Madre e del Bambino.

(6266)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Latisana

Con decreto 26 settembre 1953, n. 2838, del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica della Bassa Friulana, riportata sul catasto di Latisana e censuario di Pineda Sinistra (Udine), distinta con il mappale 608/c (corrispondente alle particelle 72/n2, 68/af e 37/cs).

(6177)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Cagliari

Con decreto Ministeriale addì 16 dicembre 1953, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Cagliari viene prorogata fino al 30 aprile 1954 ed il dott. Raoul Testa è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi; vengono conferiti inoltre al commissario predetto i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1953, con l'obbligo di provvedere, nei modi e termini stabiliti, alla convocazione dell'assemblea per gli altri adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(6217)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Boscone-Montata-Arrigona », con sede in comune di Bagnolo San Vito (Mantova), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1953 al registro n. 20, foglio n. 343, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Boscone-Montata-Arrigona », con sede in comune di Bagnolo San Vito (Mantova), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Lasagna dott. Romolo, presidente;

Bombonati ing. Clodomiro e Bernini Vincenzo, deputati effettivi;

Bernini Anselmo e Moschini Mario, deputati supplenti.

(6170)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1953, registro n. 35 Interno, foglio n. 26, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gessopalena (Chieti), di un mutuo di L. 1.423.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6275)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 18 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1953, registro n. 35 Interno, foglio n. 39, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.270.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6277)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1953, registro n. 35 Interno, foglio n. 16, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cagliari di un mutuo di L. 80.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6337)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 13 giugno 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Severino Pasquale fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 455 — Data: 24 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Agus Siro di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 26 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Banca d'Italia, Succ. di Cremona — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 71.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 novembre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(5824)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
		Cap. Nom.		
B. T. N. 5 % (1959)	9629	5.000 —	Salvati *Gina* di Natale, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Mentana.	Salvati *Adalgisa* di Natale, ecc., come contro.
Id. (1949)	9684	1.500 —	Morelli *Heddi* fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre *Valery* Irma, rimaritata a Morelli Mario fu Salvatore, dom. in Napoli.	Morelli *Eddie* fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre *Valerie* Irma rimaritata Morelli Mario fu Salvatore, dom. in Napoli.
Id. (1950)	1573	5.000 —	Morelli Alberto, *Eddy* e Rosalba fu Alberto, minori sotto la patria potestà della madre *Valery* Irma fu Francesco, dom. in Napoli.	Morelli Alberto *Eddie* e Rosalba fu Alberto, minori sotto la patria potestà della madre *Valerie* Irma fu Francesco, dom. in Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 novembre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(5611)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	795450	717,50	Vignolo Vincenzo fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Stronello *Giuseppina* fu Vincenzo vedova Vignolo, dom. a Genova.	Vignolo Vincenzo fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Stronello *Maria Giuseppina* fu Vincenzo ved. Vignolo, dom. a Genova.
Id.	795452	245 —	Come sopra, con usufrutto a Stronello *Giuseppina* fu Vincenzo vedova di Vignolo Cesare, dom. a Genova.	Come sopra, con usufrutto a Stronello *Maria Giuseppina* fu Vincenzo vedova di Vignolo Cesare, dom. a Genova.
Id.	795451	717,50	Vignolo Teresa fu Cesare, minore, sotto la patria potestà della madre Stronello *Giuseppina* fu Vincenzo vedova Vignolo, dom. a Genova.	Vignolo Teresa fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Stronella *Maria Giuseppina* fu Vincenzo vedova Vignolo, dom. a Genova.
Id.	795453	245 —	Come sopra, con usufrutto a Stronello *Giuseppina* fu Vincenzo vedova di Vignolo Cesare, dom. a Genova.	Come sopra, con usufrutto a Stronello *Maria Giuseppina* fu Vincenzo vedova di Vignolo Cesare, dom. a Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	450182	805 —	Vietti Angela fu Angelo Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Motta *Ada* fu Giovanni Battista, dom. a Nebbiuno (Novara), con usufrutto a quest'ultima.	Vietti Angela fu Angelo Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Motta *Teresa Luigia Ada* fu Giovanni Battista, dom. a Nebbiuno (Novara), con usufrutto a quest'ultima.
Cons. 3,50 % (1906)	836684	115,50	Vietti Angela fu Angelo Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Motta *Ada* fu Giovanni Battista vedova Vietti, dom. a Nebbiuno (Novara), con usufrutto a quest'ultima.	Vietti Angela fu Angelo Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Motta *Teresa Luigia Ada* fu Giovanni Battista ved. Vietti, dom. a Nebbiuno (Novara), con usufrutto a quest'ultima.
Rendita 5 % (1935)	231414	475 —	Come sopra, con usufrutto a Motta *Ada* fu Giovanni Battista vedova Vietti, dom. in Arona (Novara).	Come sopra, con usufrutto a Motta *Teresa Luigia Ada* fu Giovanni Battista vedova Vietti, dom. a Arona (Novara).
Cons. 3,50 % (1906)	387369	1.365 —	Rabezzana *Lidia* di Giuseppe-Edoardo, moglie di Bossi Secondo di Vittorio, dom. in Asti (*Alessandria*), con vincolo dotale.	Rabezzana *Ines-Lidia* di Giuseppe Edoardo, moglie di Bossi Secondo di Vittorio, domiciliata in Asti con vincolo dotale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(5823) Roma, addì 26 novembre 1953 *Il direttore generale:* SALIMEI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-leggi 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo in data 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) non possa utilmente funzionare:

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1953

Il direttore generale: FORMENTINI

(6235)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gela (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

Nella riunione in data 5 dicembre 1953 del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gela (Caltanissetta), l'avv. Giuseppe Colajanni di Cristoforo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6233)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

Nella riunione in data 5 dicembre 1953 del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta), l'avv. Alfonso Trigona della Floresta fu Ottavio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6234)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 12471 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 24 maggio 1935, n. 1893 R/Gab., con cui al sig. Lanz Cassiano fu Luigi, nato a Sciavez il 12 agosto 1899, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Lanzini;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 ottobre 1953 dalla signora Oberegger Maria nata Lanzini, figlia del predetto in atto residente a Varna;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67702/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab. del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta

Il decreto del Prefetto di Bolzano 24 maggio 1935, n. 1893 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona della richiedente.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Lanzini Maria, maritata Oberegger, viene ripristinato nella forma tedesca di Lanz.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 24 novembre 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(5951)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso tra le ostetriche condotte del comune di Lonigo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 novembre 1953, n. 340.2.90/12070, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli tra le ostetriche condotte del comune di Lonigo;

Vista la nota del Prefetto di Vicenza, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione civile dell'interno dott. Ugo Brunetti, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Ugo Brunetti è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli tra le ostetriche condotte del comune di Lonigo, il vice prefetto dott. Giovanni Erenda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6062)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Macerata

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1953, col quale veniva indetto un concorso per titoli per il conferimento dell'incarico di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Macerata;

Ritenuto che a tale concorso si presentava un solo candidato al quale la Commissione non riteneva di attribuire alcun punteggio;

Poichè si ravvisa necessario bandire di nuovo il concorso anche per permettere una maggiore partecipazione di sanitari e quindi un'adeguata possibilità di scelta all'Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella n. 9 approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Macerata, con la retribuzione iniziale di L. 107.100 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte d'appello di Ancona, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

f) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurgici;

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere b), c), d), e), g), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 novembre 1953

Il Ministro: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1953
Registro n. 29, foglio n. 243. — OLIVA

(6338)

Sessione di esami di procuratore presso le Corti d'appello per l'anno 1954 e diario delle prove scritte

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferirsi annualmente per iscrizione negli Albi dei procuratori; il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, con il quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto legislativo Presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore e il decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli Albi dei procuratori presso le sedi di Corte d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si faranno alle ore 9 nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo, 8 aprile 1954;
procedura civile e penale, 9 aprile 1954.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 100, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia entro il giorno 18 marzo 1954, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta;

3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un Ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 11 dicembre 1953

Il Ministro: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1953
Registro n. 30 Grazia e giustizia, foglio n. 71. — OLIVA

(6262)

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1954 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sull'imposta di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1954.

Le relative prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 5, 6, 7 e 8 aprile 1954, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 2.

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno essere rivolte al Ministero di grazia e giustizia entro il

10 marzo 1954, corredate, a norma dell'art. 32 del regio decreto 22 gennaio 1934 citato, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati a norma dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1942, n. 1700:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dal quale deve risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'Albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e l'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'iscrizione agli esami, da versarsi ad un Ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

I procuratori ex combattenti i quali hanno diritto di essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 3.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 12 dicembre 1953

Il Ministro: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1953
Registro n. 30 *Grazia e giustizia, foglio n.* 161. — OLIVA

(6263)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a due posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la nota n. 44500/12106 in data 15 gennaio 1953 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire, fra l'altro, un concorso per esami a quattro posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere;

Considerato che due dei quattro posti sono già stati messi a concorso con decreto Ministeriale 12 novembre 1953, in corso di registrazione, per i laureati in scienze naturali e geologiche;

Ritenuta la necessità di ricoprire i restanti due posti con laureati in ingegneria mineraria, ingegneria civile od ingegneria industriale: sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di laurea in ingegneria mineraria, ingegneria civile, ingegneria industriale: sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali) Divisione personale miniere via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato di famiglia ed il domicilio, dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altro concorso indetto dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato *A;*

gli invalidi per lesioni, di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che, alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

n) per le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e categorie assimilate.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto, che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

o) di due anni, per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

p) di un altro anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età, di cui alle lettere da *a*) a *p*), sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45, in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati, nei confronti degli assistenti universitari, nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato, con modificazione, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente art. 2, comma primo.

Qualora le Università o gli Istituti superiori equiparati dello Stato, presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma di laurea, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma di laurea dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei corsi di studi superiori compiuti nelle Università o negli Istituti sopracitati, con i voti riportati nei singoli esami e nell'esame di laurea.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indica, per le diverse categorie di candidati, la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare », per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare », per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartamenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare », per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare », per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari, per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare, per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della marina militare del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio o del foglio matricolare, per il personale dell'Aeronautica militare, compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto Ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 100, con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione statale di provenienza, l'interessato dovrà precisarne gli estremi di rilascio.

10. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere soltanto prodotto dai candidati coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

11. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 4, 7, 8 ed eventualmente quello indicato al n. 10 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore del-

l'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e, coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati o gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e, relativamente al territorio della Libia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra o vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69 *ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e, relativamente al territorio della Libia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e, relativamente al territorio della Libia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

o) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra e categorie assimilate, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che, per due volte, non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, delle quali una a carattere pratico, ed in una prova orale nelle materie indicate nel seguente programma:

Prove scritte.

1) Geologia generale:

a) nozioni di petrografia;

b) nozioni di paleontologia (fossili-guida);

c) descrizione geologica di una regione italiana, a scelta del candidato.

2) Geologia applicata:

a) geologia applicata alle costruzioni;

b) geoidrologia;

c) genesi dei giacimenti minerari;

d) giacimenti minerari italiani.

3) Prova a carattere pratico (riconoscimento « di campagna » di minerali, di rocce e di fossili guida; interpretazione, anche grafica, di carte geologiche).

Prova orale.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie innanzi indicate (che, per l'orale, sono tutte obbligatorie) anche sulla chimica inorganica, mineralogia, geografia fisica, su una prova di lingue, da scegliersi dal candidato tra il francese, l'inglese ed il tedesco (lettura e traduzione di testi), nonchè su nozioni di legislazione mineraria, di statistica e di diritto amministrativo.

I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere oltre che la prova obbligatoria orale di una delle tre lingue, anche quella facoltativa, scritta e orale, di una o di tutte e due le restanti lingue. In tal caso la prova facoltativa di ogni lingua consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico e la prova orale in una conversazione dalla quale dovrà risultare che il candidato ha effettiva conoscenza della lingua o delle lingue per le quali ha chiesto di sostenere le relative prove facoltative.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) dal direttore generale delle Miniere;

b) dall'ispettore generale direttore del Servizio geologico;

c) da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero;

d) da tre professori di università o istituti equiparati insegnanti materie che hanno attinenza con quelle indicate nei programmi di esame.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti, in qualità di geologo allievo in prova, nel ruolo del gruppo *A* del Servizio geologico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a geologo allievo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi; mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina a geologo allievo in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi del vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare, per la durata di un anno, un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nella tecnologia geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Al termine del corso, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, i vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio nell'Ufficio geologico del Corpo delle miniere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1953

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1953
Registro n. 4, foglio n. 43.

(6109)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria di merito relativa a tre posti della specializzazione in zootecnia del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 51, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1951, registro n. 10, foglio n. 109, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 16 novembre 1951, e prorogato con decreto Ministeriale 10 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giu-

gno 1952, registro n. 10, foglio n. 382, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 1952, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il predetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, per essere conferiti, riguardo ad ogni specializzazione, con separato procedimento e distinte prove di esame, e che degli stessi posti tre sono assegnati alla specializzazione in zootecnia;

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1952, registro n. 21, foglio n. 94, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso e fra esse quella della specializzazione in zootecnia;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 19 agosto 1953, con il quale è stato approvato il diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in zootecnia;

Visti l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 11 del bando di concorso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice della specializzazione in zootecnia, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa ai tre posti della specializzazione in zootecnia del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, bandito con il decreto citato nelle premesse:

1. Mainardi Bruno — punti 24,83 su 30
2. Meregalli Angelo — » 23,83 »
3. Balasini Dialma — » 22,00 »

Tenuto conto che nessun spostamento nell'ordine della precedente graduatoria è da effettuarsi in applicazione del decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sui diritti di precedenza dei combattenti, sono dichiarati vincitori dei tre posti di detta specializzazione, nell'ordine seguente i signori:

1. Mainardi Bruno
2. Meregalli Angelo
3. Balasini Dialma

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1953

Il Ministro: SALOMONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1953
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 105. — PALADINI

(6104)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1953, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 257, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1953, n. 48;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1953, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 148, con il quale il termine (28 aprile 1953) per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso è stato prorogato al 30 giugno 1953;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, è costituita come appresso:

Presidente:
Tolino Umberto, tenente generale G.A.r.i.

Membri:
Casaburi dott. Manlio, ispettore generale;
Noto Pietro, colonnello G.A.r.i.;
Lemmi prof. Pietro, professore;
Minisola prof. Ferruccio, professore.

Segretario senza voto:
Imburgia dott. Calcedonio, 1° segretario.

Ai componenti e al segretario della Commissione suddetta spettano i compensi di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1953

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1953
Registro n. 47 Difesa-Esercito, foglio n. 230

(6105)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del Compartimento di Napoli, incaricata dell'espletamento del concorso a duemila posti di operaio in prova, indetto con decreto Ministeriale 27 maggio 1953.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1953, n. 1409, registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1953, registro n. 44, foglio n. 8 bilancio Trasporti, col quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a duemila posti di operaio in prova con assegnazione al Servizio materiale e trazione, indetto con decreto Ministeriale 27 maggio 1953, n. 4854;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali numero P.A.G. 11.1.24 Conc. 203, in data 12 novembre 1953;

Decreta:

Il capo tecnico di 1ª classe Tozzi Salvatore è nominato membro della 1ª Sottocommissione esaminatrice del concorso a duemila posti di operaio in prova per il Compartimento di Napoli, in sostituzione del pari qualifica D'Acunzo Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1953

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1953
Registro n. 44 bilancio Trasporti, foglio n. 139. — LA MICELA

(6111)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.